



Federazione Italiana Giuoco Calcio
Lega Nazionale Dilettanti
COMITATO REGIONALE UMBRIA

STRADA DI PREPO N.1 = 06129 PERUGIA (PG)
CENTRALINO: 075 5069611
FAX: 075 5069631



mailbox: cru@figc.it

Stagione Sportiva 2009/2010

Comunicato Ufficiale N° 141 del 23/06/2010

IL COMUNICATO UFFICIALE DEL COMITATO REGIONALE UMBRIA E' INTEGRALMENTE CONSULTABILE
PRESSO IL SITO INTERNET DEL COMITATO ALL'INDIRIZZO:

<http://www.figc-cru.it>

1. COMUNICAZIONI DELLA L.N.D

1.1. COMUNICATI UFFICIALI

a) Comunicato Ufficiale N. 191 del 17/06/2010

Si pubblica, il testo integrale del **C.U. N. 127/A**, della F.I.G.C. inerente la nomina della Commissione Vigilanza sulle Società dilettantistiche.

FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA - VIA GREGORIO ALLEGRI, 14
CASELLA POSTALE 2450

COMUNICATO UFFICIALE N. 127/A

Il Consiglio Federale

- preso atto delle designazioni dei tre componenti della Commissione di Vigilanza sulle Società di calcio dilettantistiche (Co.Vi.So.D.) formulate Presidente dalla Lega Nazionale Dilettanti;
- sentita la proposta del Presidente Federale per la nomina del Presidente e degli altri tre componenti della Commissione di Vigilanza sulle Società di calcio dilettantistiche (Co.Vi.So.D.);
- visti l'art. 27 dello Statuto Federale e l'art. 52 ter, delle NOIF

d e l i b e r a

di nominare la Commissione di Vigilanza sulle Società dilettantistiche che sarà così composta:

Presidente Dott. Paolo AGNESI

Componenti Avv. Nicola ADRAGNA
 Dott. Pasquale COSTANTINI
 Dott. Andrea DELLA VALLE
 Avv. Massimo DE LUCCIA (Componente designato LND)
 Avv. Francesco NAPOLITANO (Componente designato LND)
 Avv. Massimo ROMEO (Componente designato LND)

PUBBLICATO IN ROMA L'8 GIUGNO 2010

IL SEGRETARIO
Antonio Di Sebastiano

IL PRESIDENTE
Giancarlo Abete

b) Comunicato Ufficiale N. 192 del 17/06/2010

Si pubblica, il testo integrale del **C.U. N. 128/A**, della F.I.G.C. inerente il visto di conformità all'art. 24 del Regolamento della L.N.D..

FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO
00198 ROMA - VIA GREGORIO ALLEGRI, 14

CASELLA POSTALE 2450

COMUNICATO UFFICIALE N. 128/A

Il Consiglio Federale

- Visto ed esaminato il nuovo testo dell'art. 24 del Regolamento della Lega Nazionale Dilettanti allegato sub A);

- visti gli artt. 9 e 27 dello Statuto federale

d e l i b e r a

è concesso il visto di conformità all'art. 24 del Regolamento Lega Nazionale Dilettanti nel testo allegato sub A).

PUBBLICATO IN ROMA L'8 GIUGNO 2010

IL SEGRETARIO
Antonio Di Sebastiano

IL PRESIDENTE
Giancarlo Abete

Regolamento della Lega Nazionale Dilettanti

Vecchio testo	Nuovo testo
<p data-bbox="268 443 592 510" style="text-align: center;">Art. 24 L'iscrizione ai Campionati</p> <p data-bbox="148 539 710 696">Le società sono tenute a perfezionare l'iscrizione ai Campionati entro i termini annualmente fissati, provvedendo a tutti gli adempimenti previsti secondo le disposizioni emanate dai Comitati e dalle Divisioni.</p> <p data-bbox="148 763 710 831">Costituiscono, comunque, condizioni inderogabili per l'iscrizione ai Campionati:</p> <p data-bbox="148 891 710 987">a) la disponibilità di un campo di giuoco dotato dei requisiti previsti dall'art. 27 del presente Regolamento;</p> <p data-bbox="148 1084 710 1151">b) l'inesistenza di situazioni debitorie nei confronti di Enti federali, società e tesserati;</p> <p data-bbox="148 1182 710 1249">c) il versamento delle somme dovute a titolo di diritti ed oneri finanziari.</p>	<p data-bbox="927 443 1251 510" style="text-align: center;">Art. 24 L'iscrizione ai Campionati</p> <p data-bbox="735 539 1447 719">1. Le società sono tenute a perfezionare l'iscrizione ai Campionati entro i termini annualmente fissati, provvedendo a tutti gli adempimenti previsti secondo le disposizioni emanate dalla Lega Nazionale Dilettanti, anche attraverso i Comitati e le Divisioni.</p> <p data-bbox="735 757 1447 824">2. Costituiscono, comunque, condizioni inderogabili per l'iscrizione ai Campionati:</p> <p data-bbox="815 862 1447 1019">a) la disponibilità di un impianto di giuoco omologato, dotato dei requisiti previsti dall'art. 27 del presente Regolamento. Le Società sono tenute a svolgere la attività sportiva di competenza nel rispetto di quanto stabilito dall'art. 19, delle NOIF.</p> <p data-bbox="815 1055 1447 1122">b) l'inesistenza di situazioni debitorie nei confronti di Enti federali, società e tesserati;</p> <p data-bbox="815 1153 1447 1220">c) il versamento delle seguenti somme dovute a titolo di diritti ed oneri finanziari:</p> <ol data-bbox="869 1220 1447 1429" style="list-style-type: none">1. Tassa associativa alla LND;2. Diritti di iscrizione ai campionati di competenza;3. Assicurazione tesserati4. Acconto spese per attività regionale o nazionale e organizzazione; <p data-bbox="815 1438 1447 1758">I Comitati e le Divisioni hanno facoltà di disporre, nel Comunicato che fissa le disposizioni relative all'iscrizione ai Campionati, che le somme di cui ai punti 3 e 4, della lett. c) siano versate in misura non inferiore al 30% di quanto dovuto. In tal caso gli importi residui, che non potranno superare il 70% del dovuto, dovranno essere versati dalle società secondo i termini e le modalità stabiliti dai predetti Comitati e Divisioni, ma comunque non oltre il 15 dicembre di ogni anno.</p> <p data-bbox="815 1794 1447 1946">d) il deposito da parte delle società aventi titolo a partecipare ai Campionati nazionali di una fideiussione bancaria a prima richiesta di importo e scadenza stabiliti dal Comitato Interregionale o dalla Divisione competente.</p>

c) Comunicato Ufficiale N. 193 del 17/06/2010

Si pubblica, il testo integrale del **C.U. N. 129/A**, della F.I.G.C. inerente la proroga del Commissariamento del Comitato Interregionale.

FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA - VIA GREGORIO ALLEGRI, 14

CASELLA POSTALE 2450

COMUNICATO UFFICIALE N. 129/A

Il Consiglio Federale

- Preso atto che il Consiglio Direttivo della Lega Nazionale Dilettanti, ha rilevato come si renda necessario proseguire nel mandato commissariale del Comitato Interregionale, al fine di garantire la piena funzionalità del Comitato, avuto anche riguardo alla organizzazione ed allo svolgimento della fase finale per l'assegnazione del titolo di Campione d'Italia, nonché al prossimo avvio della stagione agonistica 2010/2011;
- ritenuto che, nel caso di specie, ricorrono le condizioni per prorogare il mandato Commissariale, confermando il rag. Carlo Tavecchio nelle funzioni allo stesso attribuite con il C.U. n. 72/A del 21 dicembre 2009;
- visto l'art. 27 dello Statuto federale

de l i b e r a

di prorogare fino al 31 dicembre 2010 il mandato Commissariale conferito al rag. Carlo Tavecchio, confermando allo stesso tutti i poteri necessari per l'espletamento delle funzioni del Presidente, del Vice Presidente, del Consiglio di Presidenza e del Consiglio Direttivo del Comitato Interregionale.

PUBBLICATO IN ROMA L'8 GIUGNO 2010

IL SEGRETARIO
Antonio Di Sebastiano

IL PRESIDENTE
Giancarlo Abete

d) Comunicato Ufficiale N. 194 del 17/06/2010

Si pubblica, il testo integrale del **C.U. N. 130/A**, della F.I.G.C. inerente la modifica dell'art. 52 delle N.O.I.F..

FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO
00198 ROMA - VIA GREGORIO ALLEGRI, 14
CASELLA POSTALE 2450

COMUNICATO UFFICIALE N. 130/A

Il Consiglio Federale

- Visto l'entrata in vigore delle disposizioni sulle Licenze Nazionali pubblicate su C.U. 117/A del 25 maggio 2010;
- ritenuto necessario modificare l'art. 52 delle Norme Organizzative Interne della FIGC;
- visto l' art. 27 dello Statuto Federale;

d e l i b e r a

di approvare la modifica dell'art. 52 delle Norme Organizzative Interne della FIGC secondo il testo riportato nell'allegato A).

PUBBLICATO IN ROMA L'8 GIUGNO 2010

IL SEGRETARIO
Antonio Di Sebastiano

IL PRESIDENTE
Giancarlo Abete

NORME ORGANIZZATIVE INTERNE FIGC

ART. 52 Titolo sportivo

1. INVARIATO.

2. INVARIATO

3. INVARIATO

4. INVARIATO.

5. INVARIATO.

6. In caso di non ammissione al campionato di serie A o B di una società costituente espressione della tradizione sportiva italiana e con un radicamento nel territorio di appartenenza comprovato da una continuativa partecipazione, anche in serie diverse, ai campionati professionistici di Serie A, B, negli ultimi dieci anni, ovvero, da una partecipazione per almeno venticinque anni nell'ambito del calcio professionistico, la FIGC, sentito il Sindaco della città interessata, può attribuire, a fronte di un contributo straordinario in favore del Fondo di Garanzia per Calciatori ed Allenatori di calcio, il titolo sportivo inferiore di due categorie rispetto a quello di pertinenza della società non ammessa ad altra società, avente sede nella stessa città della società non ammessa, che sia in grado di fornire garanzie di solidità finanziaria e continuità aziendale.

Al capitale della nuova società non possono partecipare, neppure per interposta persona, né possono assumervi cariche, soggetti che, nella società non ammessa, abbiano ricoperto cariche sociali ovvero detenuto partecipazioni dirette e/o indirette superiori al 2% del capitale totale o comunque tali da determinarne il controllo gestionale, né soggetti che siano legati da vincoli di parentela o affinità entro il quarto grado con gli stessi. L'inosservanza di tale divieto, se accertata prima della decisione sulla istanza di attribuzione del titolo sportivo, comporta il non accoglimento della stessa o, se accertata dopo l'accoglimento della domanda, comporta, su deferimento della Procura Federale, l'applicazione delle sanzioni previste dal Codice di Giustizia Sportiva.

Le società aspiranti al suddetto titolo, entro il termine perentorio di 3 giorni, esclusi i festivi, dalla pubblicazione del provvedimento di non ammissione al campionato di Serie A, B della società esclusa, dovranno manifestare il proprio interesse, presentando alla FIGC una dichiarazione in tal senso.

A tale dichiarazione, sottoscritta dal legale rappresentante della società, nella quale dovranno essere contenuti i dati identificativi della società stessa, dovrà essere allegata fideiussione bancaria a prima richiesta per l'importo di euro 100.000,00 a garanzia della serietà dell'offerta vincolante che la società si impegna a formulare nel termine perentorio di giorni 5, decorrente dalla data di scadenza fissata per la presentazione della manifestazione d'interesse.

Nel termine suddetto le società interessate dovranno depositare in busta chiusa controfirmata sui lembi presso la Federazione un plico con la dicitura "assegnazione titolo città di (nome città)" contenente quanto segue:

1) Offerta vincolante con indicazione sia in lettere sia in cifre dell'importo che si impegnano a versare a titolo di contributo straordinario al Fondo di Garanzia per Calciatori ed Allenatori di calcio, sottoscritta dal legale rappresentante della società. Detto contributo non potrà in ogni caso

essere inferiore:

- ad euro 1.200.000,00 nel caso di offerta per l'attribuzione del titolo sportivo di I Divisione
- ad euro 700.000,00 nel caso di offerta per l'attribuzione del titolo sportivo di II Divisione.

E' facoltà del Presidente , d'intesa con i Vice Presidenti della FIGC, con il Presidente della Lega Pro e con i Presidenti delle componenti tecniche stabilire un contributo superiore al predetto minimo contestualmente alla pubblicazione del comunicato Ufficiale di non ammissione della società.

1. Domanda di affiliazione alla F.I.G.C.;
2. la documentazione attestante la sussistenza dei requisiti economici, patrimoniali e finanziari richiesti per la partecipazione al campionato professionistico di competenza, accompagnata da idonee garanzie di continuità aziendale;
3. la documentazione attestante il rispetto dei requisiti infrastrutturali e dei requisiti sportivi e organizzativi richiesti ai fini dell'ottenimento della Licenza Nazionale per la partecipazione al Campionato di competenza
4. la documentazione comprovante l'effettuazione degli adempimenti richiesti dalla competente Lega per l'iscrizione al campionato;
5. una fideiussione bancaria a prima richiesta a copertura dell'importo offerto a titolo di contributo straordinario al Fondo di Garanzia per Calciatori ed Allenatori di calcio
6. dichiarazione, sottoscritta dal legale rappresentante della società, contenente l'impegno della stessa a garantire con fideiussione bancaria a prima richiesta le obbligazioni relative alla stagione sportiva corrente, derivanti dai contratti con i tesserati e dalle operazioni di acquisizione di calciatori. Il deposito della fideiussione è condizione per il rilascio del visto di esecutività dei contratti.

La Federazione si riserva, comunque, di non procedere alla attribuzione del titolo senza che le società partecipanti alla procedura possano pretendere alcunché per la mancata assegnazione.

La dichiarazione d'interesse e l'offerta vincolante verranno esaminate da apposita Commissione, nominata dal Consiglio Federale e formata da un rappresentante della Federazione, un rappresentante della Lega PRO e da altro membro designato di comune accordo dalle componenti tecniche. La suddetta Commissione, esaminati gli atti ed i documenti presentati dalle società e predisposta al riguardo una dettagliata relazione, procederà, sulla base del contenuto delle offerte vincolanti, alla formazione di una graduatoria provvisoria di merito.

In caso di pluralità di offerte, verrà dato avvio ad una fase di rilancio, alla quale, potranno partecipare tutte le società che hanno offerto almeno un contributo nella misura minima stabilita. La Federazione comunicherà alle società, mediante invio di fax al numero indicato nella dichiarazione d'interesse:

- a) l'importo massimo offerto nella precedente fase;
- b) il termine, non minore di giorni due dal ricevimento della stessa comunicazione, entro il quale dovranno pervenire le offerte migliorative, corredate, per l'eccedenza rispetto alla precedente offerta, di garanzia bancaria a prima richiesta;
- c) la data e l'ora nella quale le offerte migliorative pervenute verranno aperte in pubblica seduta.

La Commissione procederà, a questo punto, alla formazione di una nuova graduatoria provvisoria sulla scorta delle risultanze delle offerte migliorative tempestivamente pervenute, dando atto dell'effettuato rilascio da parte delle società della prescritta fideiussione integrativa.

Il Consiglio federale o, su delega dello stesso, il Presidente federale, d'intesa con i Vice Presidenti della FIGC ed i Presidenti delle Leghe e delle componenti tecniche, esaminati gli atti della procedura, acclarata, sulla scorta della verifica all'uopo effettuata dalla Commissione, la regolarità della offerta prima classificata nella graduatoria predisposta dalla Commissione ed acquisito il parere favorevole della COVISOC, della Commissione Criteri Infrastrutturali e della Commissione Criteri sportivi e organizzativi per quanto di competenza, sentito il Sindaco della Città interessata, decide sulla istanza di attribuzione del titolo sportivo e sulla conseguente ammissione della società al campionato. Nell'eventualità di parere negativo anche di una sola

delle citate Commissioni o di esclusione dell'offerta prima classificata per irregolarità, il Consiglio federale o, su delega dello stesso, il Presidente federale, d'intesa con i Vice Presidenti della FIGC ed i Presidenti delle Leghe e delle componenti tecniche si pronuncia, acquisito il parere favorevole della COVISOC, della Commissione Criteri Infrastrutturali e della Commissione Criteri sportivi e organizzativi per quanto di competenza, sull'offerta presentata dalla società seconda classificata e, ove occorra, su quelle successivamente graduate.

Dopo tale provvedimento, verranno restituite alle società non assegnatarie del titolo sportivo le fidejussioni bancarie depositate presso la FIGC.

Ai fini della presente disposizione, la anzianità di affiliazione della eventuale assegnataria del titolo decorrerà dalla data della sua affiliazione.

7. La mancata assegnazione, ai sensi del comma 3, del titolo sportivo di Serie A o B o lo stato di insolvenza per le società di serie A o B accertato o dichiarato nel periodo intercorrente fra il termine per la presentazione della domanda di iscrizione al campionato successivo e la scadenza ultima fissata per la conclusione del procedimento di cui al comma 6, legittimano la Procedura concorsuale ad individuare essa stessa, entro il termine perentorio di 10 giorni decorrente da tale ultima scadenza, altra società avente sede nella stessa città di quella in stato di insolvenza cui la Federazione potrà assegnare, soddisfatte le condizioni indicate al comma successivo ed eventuali altre che la F.I.G.C. ritenesse di individuare, il titolo sportivo inferiore di due categorie.

8. Le condizioni, salve integrazioni di cui al precedente comma, cui la Federazione subordina la possibilità di assegnazione del titolo sportivo ai sensi del comma 7 in capo alla società individuata dalla Procedura concorsuale sono le seguenti:

1. presentazione della richiesta di attribuzione del titolo sportivo di due categorie inferiori rispetto a quello della società in stato di insolvenza;
2. conseguimento della affiliazione alla F.I.G.C.;
3. presentazione della documentazione attestante la sussistenza dei requisiti economici, patrimoniali e finanziari richiesti per la partecipazione al campionato professionistico di competenza accompagnata da idonee garanzie di continuità aziendale;
4. presentazione della documentazione attestante il rispetto dei requisiti infrastrutturali e dei requisiti sportivi e organizzativi richiesti ai fini dell'ottenimento della Licenza Nazionale per la partecipazione al Campionato di competenza
5. presentazione della documentazione comprovante l'effettuazione degli adempimenti richiesti dalla competente Lega per l'iscrizione al campionato;
6. deposito della dichiarazione, sottoscritta dal legale rappresentante della società, contenente l'impegno della stessa a garantire con fideiussione bancaria a prima richiesta le obbligazioni, relative alla stagione sportiva corrente, derivanti dai contratti con i tesserati e dalle operazioni di acquisizione di calciatori. Il deposito della fideiussione è condizione per il rilascio del visto di esecutività dei contratti.

9. Le condizioni di cui al comma 8 devono essere soddisfatte nel termine perentorio di 5 giorni dal provvedimento con cui la procedura concorsuale ha individuato la nuova società aspirante al titolo.

Sulla domanda di attribuzione del titolo sportivo e di ammissione al relativo campionato, delibera il Consiglio federale o, su delega dello stesso, il Presidente Federale, d'intesa con i Vicepresidenti della FIGC ed i Presidenti delle Leghe e delle componenti tecniche, previo parere favorevole della Co.Vi.So.C., della Commissione Criteri Infrastrutturali e della Commissione Criteri sportivi e organizzativi. Ai fini della presente disposizione, la anzianità di affiliazione della eventuale assegnataria del titolo decorrerà dalla data della sua affiliazione.

10. In caso di non ammissione al campionato di I Divisione e II Divisione e di esito infruttuoso delle procedure previste ai commi 6, 7 e 8, il Presidente Federale, d'intesa con il Presidente della LND, potrà consentire alla città della società non ammessa di partecipare con una propria società ad un Campionato della LND, anche in soprannumero, purchè la stessa società adempia alle prescrizioni previste dal singolo Comitato per l'iscrizione al Campionato. Nel caso sia consentita la partecipazione al Campionato Interregionale, la società dovrà versare un contributo alla FIGC non inferiore ad euro 300.000,00. E' facoltà del Presidente, d'intesa con i Vice Presidenti della FIGC, con il Presidente della Lega Dilettanti e con i Presidenti delle componenti tecniche stabilire un contributo superiore al predetto minimo.

e) **Comunicato Ufficiale N. 195 del 17/06/2010**

Si pubblica, **in allegato**, il testo integrale della determinazione dell'Osservatorio Nazionale sulle Manifestazioni Sportive, relativa all'iniziativa promossa dalla Lega Nazionale Dilettanti per l'abbattimento delle barriere negli impianti sportivi dove si disputano le gare dell'attività calcistica dilettantistica.

1.2. CIRCOLARI L.N.D.

a) **Circolare N.63 del 03/06/2010**

Oggetto: art. 32 bis, delle N.O.I.F.

Approssimandoci alla conclusione della corrente Stagione Sportiva 2009-2010, si richiama l'attenzione dei Comitati e delle Divisioni sulla necessità di informare le rispettive Società in ordine alla corretta applicazione **dell'art. 32 bis, delle N.O.I.F., inerente la durata del vincolo di tesseramento e lo svincolo per decadenza.**

Nel recente passato, infatti, numerose Società della L.N.D. e molti calciatori hanno erroneamente interpretato la valenza dello svincolo per decadenza del tesseramento, nel senso cioè che – una volta ottenuto lo stesso – gli stessi ritengono di poter svolgere attività senza contrarre un nuovo vincolo che, ovviamente, ad eccezione dei casi previsti dall'art. 94 ter, comma 7, delle N.O.I.F., dovrebbe essere di durata annuale. La partecipazione di un calciatore all'attività federale deve prevedere necessariamente il tesseramento, da parte dello stesso, e in caso contrario le Società e i calciatori incorrono nelle sanzioni previste dal Codice di Giustizia Sportiva.

Per tale motivo, a specifica delle disposizioni di cui all'art. 32 bis, delle N.O.I.F., è opportuno chiarire che, **fatta salva la previsione di cui al punto 7, dell'art. 94 ter, delle N.O.I.F., il calciatore che ottiene lo svincolo per decadenza del tesseramento, per svolgere attività federale deve assumere con la propria o con altra Società un vincolo della durata di una sola stagione sportiva, al termine della quale il tesseramento decade automaticamente. Tale procedura dovrà, ovviamente, essere ripetuta per ogni stagione sportiva nella quale il calciatore intenda partecipare all'attività federale.**

b) Circolare N.64 del 21/06/2010

Oggetto: deducibilità dal reddito d'impresa dei corrispettivi per sponsorizzazione d'importo complessivo annuo superiore a 200.000 euro in favore di società e associazioni sportive dilettantistiche.

Nota dell'Agenzia delle entrate del 17 giugno 2010-

L'Agenzia delle entrate, Direzione Centrale Normativa, rispondendo ad una specifica richiesta del CONI, ha precisato, con la nota n. 954-67967/2010 del 17 giugno 2010, che ai fini della deducibilità delle somme corrisposte a titolo di sponsorizzazione e/o di altra prestazione pubblicitaria alle società e associazioni sportive dilettantistiche per importi superiori a limite complessivo annuo di € 200.000, così come previsto dall'art. 90, comma 8 della legge n. 289/2002, l'eccedenza a tale importo potrà comunque essere portata in deduzione dal reddito d'impresa del soggetto erogante a condizione che la natura del rapporto contrattuale evidenzi tutti i requisiti formali e sostanziali propri di un rapporto di sponsorizzazione o di altra prestazione pubblicitaria.

In proposito, l'Agenzia delle entrate, ha precisato che, ai fini della deducibilità delle spese in eccedenza in argomento, devono essere soddisfatti, secondo i principi generali recati dal TUIR all'art. 109, i requisiti:

- a) della competenza;
- b) della certezza, quanto all'esistenza del costo;
- c) dell'oggettiva determinabilità del costo stesso, quanto al relativo ammontare;
- d) all'inerenza della spesa ad attività o beni da cui derivino ricavi o altri proventi imponibili.

Va ricordato, peraltro, che riguardo alle spese di pubblicità e sponsorizzazione erogate alle società e associazioni sportive dilettantistiche nel limite predetto di € 200.000 l'anno, vige la "presunzione assoluta" che trattasi di spese di pubblicità sempreché i corrispettivi erogati siano necessariamente destinati alla promozione dell'immagine o dei prodotti dei soggetti eroganti e che a fronte dell'erogazione delle somme sia riscontrata una specifica attività del beneficiario della medesima erogazione.

IL SEGRETARIO GENERALE
Massimo Ciaccolini

IL PRESIDENTE
Carlo Tavecchio

Agenzia delle Entrate – Direzione Centrale Normativa - Ufficio Enti non Commerciali e ONLUS

Roma, 17/06/2010

**OGGETTO: Consulenza giuridica n. 954 - 48/2009.
COMITATO OLIMPICO NAZIONALE ITALIANO (CONI).
Istanza presentata il 01/04/2009.**

Con la richiesta di consulenza giuridica specificata in oggetto, concernente l'interpretazione dell'art. 90, comma 8, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, è stato esposto il seguente

QUESITO

Il Comitato Olimpico Nazionale Italiano (CONI) evidenzia che in base all'art. 90, comma 8, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, i corrispettivi erogati – fra l'altro – in favore di società e associazioni sportive dilettantistiche costituiscono per il soggetto erogante, fino ad un importo annuo complessivamente non superiore a 200.000 euro, spese di pubblicità, come tali integralmente deducibili dal reddito d'impresa ai sensi dell'art. 108, comma 2, primo periodo, del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.

Ciò premesso, l'ente istante chiede di sapere come debbano essere considerati, ai fini della deducibilità dal reddito d'impresa dell'erogante, *“i corrispettivi eccedenti l'importo annuo di 200.000 euro”* che siano erogati *“a fronte di contratti, stipulati con società e associazioni sportive dilettantistiche, che presentino tutti i requisiti formali e sostanziali riscontrabili in un rapporto di sponsorizzazione o di altra prestazione pubblicitaria”*.

SOLUZIONE INTERPRETATIVA PROSPETTATA

Il CONI ritiene che la disposizione recata dall'art. 90, comma 8, della legge n. 289 del 2002, diretta a favorire il dilettantismo sportivo di modeste dimensioni, nell'introdurre una presunzione assoluta sulla natura dei corrispettivi versati alle società e associazioni sportive dilettantistiche fino ad un importo complessivo pari a 200.000 euro annui, non esclude che possano essere qualificati come spese di pubblicità, con conseguente deducibilità degli stessi ai sensi dell'art. 108, comma 2, primo periodo, del TUIR, anche importi eccedenti

l'anzidetta soglia, *“laddove le somme erogate alle società e associazioni sportive dilettantistiche presentino tutti i requisiti di norma esistenti in un contratto di sponsorizzazione o di altra prestazione pubblicitaria (in particolare con riguardo alla sinallagmaticità delle prestazioni)”*.

A sostegno della propria soluzione interpretativa, il CONI evidenzia, inoltre, che nel dettato normativo del citato art. 90, comma 8, della legge n. 289 del 2002 *“non è dato riscontrare (...) alcun impedimento all'applicazione dei criteri ordinari di deduzione delle spese di pubblicità stabiliti dall'art. 108 del TUIR”*.

PARERE DELL'AGENZIA DELLE ENTRATE

L'art. 90, comma 8, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, stabilisce che il corrispettivo, in denaro o in natura, erogato a favore di *“società, associazioni sportive dilettantistiche e fondazioni costituite da istituzioni scolastiche, nonché di associazioni sportive scolastiche che svolgono attività nei settori giovanili riconosciuta dalle Federazioni sportive nazionali o da enti di promozione sportiva costituisce, per il soggetto erogante, fino ad un importo annuo complessivamente non superiore a 200.000 euro, spesa di pubblicità, volta alla*

Promozione dell'immagine o dei prodotti del soggetto erogante mediante una specifica attività del beneficiario”, deducibile ai sensi dell'art. 108, comma 2, primo periodo (già art. 74, comma 2) del TUIR.

Con riferimento alla disposizione di cui all'art. 90, comma 8, della legge n. 289 del 2002, con circolare n. 21/E del 22 aprile 2003 è stato precisato, al paragrafo 8, che la stessa introduce, ai fini delle imposte sui redditi, una *“presunzione assoluta”* circa la natura delle somme corrisposte, fra l'altro, alle società e associazioni sportive dilettantistiche. In forza di detta presunzione, le somme di cui trattasi costituiscono, in ogni caso, nel limite d'importo annuo complessivamente non superiore ai 200.000 euro, spese di pubblicità in capo al soggetto erogante, integralmente

deducibili dal reddito d'impresa nell'esercizio in cui sono sostenute ovvero in quote costanti nell'esercizio stesso e nei quattro successivi.

La citata circolare n. 21/E del 2003 ha, altresì, precisato che, in base all'art. 90, comma 8, della legge n. 289 del 2002, la fruibilità dell'agevolazione in argomento è subordinata alla sussistenza delle seguenti condizioni:

- 1) i corrispettivi erogati devono essere necessariamente destinati alla promozione dell'immagine o dei prodotti del soggetto erogante;
- 2) a fronte dell'erogazione delle somme deve essere riscontrata una specifica attività del beneficiario della medesima erogazione.

In sostanza, ricorrendo le anzidette condizioni, il soggetto che eroga le somme in argomento alle società ed associazioni sportive dilettantistiche nel limite annuo complessivo di 200.000 euro può beneficiare dell'integrale deducibilità dal reddito d'impresa prevista dall' art. 108, comma 2, primo periodo, del TUIR per le spese di pubblicità e propaganda.

Da quanto sopra, considerata anche la ratio dell'art. 90 della legge n. 289 del 2002, diretta ad agevolare il settore delle società e associazioni sportive dilettantistiche - il quale trae la maggiore fonte di finanziamento dall'attività di sponsorizzazione - consegue che la previsione recata dallo stesso articolo non introduce un limite massimo all'integrale deducibilità dal reddito d'impresa delle somme corrisposte agli enti di cui trattasi, ma individua l'importo entro il quale dette somme costituiscono per presunzione assoluta spese di pubblicità. Pertanto, nella circostanza in cui, come rappresentato nell'istanza del CONI, il soggetto erogante versi alle società o associazioni sportive dilettantistiche un corrispettivo di ammontare superiore al limite annuo complessivo di 200.000 euro l'eccedenza sarà eventualmente deducibile in capo al medesimo erogante secondo le regole ordinarie previste dal TUIR.

Più in particolare, l'eccedenza in discorso sarà deducibile dal reddito d'impresa del soggetto erogante ai sensi dell'art. 108, comma 2, primo periodo, del TUIR a condizione, ovviamente, che la natura del rapporto contrattuale presenti tutti i requisiti formali e sostanziali riscontrabili in un rapporto di sponsorizzazione o di altra prestazione pubblicitaria.

Si precisa che ai fini della deducibilità dal reddito d'impresa delle spese in argomento devono altresì essere soddisfatti, secondo i principi generali recati dal TUIR all'art. 109, i requisiti della competenza, della certezza, quanto all'esistenza del costo, e dell'oggettiva determinabilità dello stesso, quanto al relativo ammontare, nonché dell'inerenza della spesa ad attività o beni da cui derivino ricavi o altri proventi imponibili.

In merito al trattamento tributario applicabile alle somme di cui trattasi in capo alle società o associazioni sportive dilettantistiche destinatarie dei corrispettivi come sopra individuati, si precisa, infine, per completezza, quanto segue.

Le società ed associazioni sportive dilettantistiche che nel periodo d'imposta abbiano conseguito dall'esercizio di attività commerciali proventi per un importo non superiore a 250.000 euro possono optare per l'applicazione delle disposizioni di favore recate dalla legge 16 dicembre 1991, n. 398, così beneficiando, fra l'altro, della determinazione agevolata del reddito imponibile ai fini delle imposte sui redditi – attraverso l'applicazione all'ammontare dei proventi conseguiti del coefficiente di redditività pari al 3 per cento, aggiungendo l'intero importo delle plusvalenze patrimoniali – e dell'applicabilità del regime speciale previsto agli effetti dell'IVA dall'art. 74, sesto comma, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, nonché di disposizioni agevolative ai fini degli adempimenti contabili.

Pertanto, qualora le società ed associazioni sportive dilettantistiche che percepiscono le somme di cui trattasi in virtù di contratti di sponsorizzazione abbiano esercitato l'anzidetta opzione, tali somme – in quanto proventi derivanti dallo svolgimento di attività commerciali da parte degli stessi enti – concorreranno alla determinazione del richiamato importo pari a 250.000 euro, il cui superamento implica la decadenza dai richiamati benefici fiscali previsti dalla legge n. 398 del 1991, con conseguente applicazione del regime tributario ordinario previsto agli effetti delle imposte sui redditi e dell'IVA, sia per quanto riguarda la determinazione delle imposte che ai fini degli adempimenti contabili (cfr. risoluzione n. 123/E del 7 novembre 2006).

La risposta di cui alla presente nota viene resa dalla scrivente nell'ambito della consulenza giuridica di cui alla circolare n. 99/E del 18 maggio 2000.

IL DIRETTORE CENTRALE
f.to Arturo Betunio

2. COMUNICAZIONI DEL COMITATO REGIONALE

3. CAMPIONATI E TORNEI REGIONALI

3.1. Risultati gare del 18/06/2010

FINALE SPAREGGIO TRA LE PERDENTI I PLAY-OFF DEI QUATTRO GIRONI DI TERZA CATEGORIA

PLAY OFF TERZA CTG FASE REG.LE GIRONE: FR

DATA GIORNATA

18/06/10 1/A N. TRE MONTI M.CASTRILLI CASAMORCIA RAGGIO

4 - 5 d.t.r.

d.t.r. = dopo tiri di rigore

3.2. Decisioni del Giudice Sportivo Territoriale

Il Giudice Sportivo Territoriale, **Avv. Marco BRUSCO**, nella **seduta del 23 giugno 2010**, ha adottato le decisioni che di seguito integralmente si riportano:

PLAY OFF TERZA CTG FASE REG.LE - FINALE SPAREGGIO TRA LE PERDENTI I PLAY-OFF DEI QUATTRO GIRONI

GARE DEL 18/ 6/2010

PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI

In base alle risultanze degli atti ufficiali sono state deliberate le seguenti sanzioni disciplinari.

A CARICO CALCIATORI ESPULSI DAL CAMPO

SQUALIFICA PER TRE GARE

PETTOROSSO PAOLO

(N. TRE MONTI M.CASTRILLI)

Per aver attinto con uno sputo al collo un calciatore della squadra avversaria.

A CARICO CALCIATORI NON ESPULSI DAL CAMPO

SQUALIFICA PER UNA GARA PER RECIDIVA IN AMMONIZIONE II infr

BARTOLINI LUCA (CASAMORCIA RAGGIO)
VAGNARELLI FEDERICO (CASAMORCIA RAGGIO)

III AMMONIZIONE

CESARINI SIMONE (N. TRE MONTI M.CASTRILLI)

I AMMONIZIONE

CARUBINI MIRCO (CASAMORCIA RAGGIO)

TORNEO JUNIORES "GIOVANNI FALOVO"

GARA : GUBBIO 1910 - PIANELLO DEL 01/06/2010

Letto il Comunicato del Giudice Sportivo del Torneo;

VISTI gli atti ufficiali relativi alla gara in epigrafe;

RILEVATO: che al 10' del secondo tempo veniva espulso il calciatore N.10 Sig. CECCHETTI Diego della Società Pianello per aver colpito con un calcio un giocatore della squadra avversaria;

Che, al momento dell'espulsione il CECCHETTI rivolgeva all'Arbitro numerosi epiteti offensivi e minacce;

Preso atto della sospensione cautelare adottata dal Giudice Sportivo del Torneo;

DELIBERA

La squalifica del calciatore CECCHETTI Diego della Società Pianello (tesserato federalmente con la stessa Società) per **n.5 gare da scontare nel campionato di competenza dalla stagione sportiva 2010/2011.**

4. COMUNICAZIONI DELLA DIVISIONE REGIONALE FEMMINILE

4.1. Attività di Rappresentativa

a) Convocazione Rappresentativa Regionale Femminile Under 15

In vista del Torneo per Rappresentative Regionali Under 15 Femminile (Fase Finale) in programma dal **27 giugno al 04 luglio 2010 a CHIANCIANO TERME (SI)**, il C.R. Umbria, su indicazione dello Staff Tecnico convoca per **GIOVEDÌ 24 GIUGNO 2010, alle ore 18.30**, presso lo Stadio **Comunale "Giuliano Borgioni" loc. Pontevalleceppi di Perugia**, gentilmente concesso dalla Società A.S.D. PONTEVALLECEPPI, per sostenere un allenamento, le sotto elencate calciatrici:

A.S. DERUTA	PELLEGRINO SOFIA.
A.C. FEMMINILE CITTA' DI CASTELLO	CUCCHIARINI ANNALISA.
A.S.D. G.M.T. 2005	FERRETTI ALESSANDRA.
A.F.D. GRIFO PERUGIA	CATANOSSI MARTA, CUCCHIARINI FRANCESCA.
A.C.D. GRIFOPONTE TORGIANO	CECCARELLI MARTINA, CIACCI SABRINA.
POL.D. JULIA SPELLO	ANGELUCCI ANGELA, NARCISI ELISA, POLLICE ADRIANA.
POL.D. MADONNA ALTA	RICCI NICOLE.
A.C.D. OLIMPIA MEDIO TEVERE	BROZZETTI VALENTINA.
A.S.D. PICCHI SAN GIACOMO	GELMETTI FRANCESCA.
POL.D. PISTRINO	ROSMINI MARTINA.
A.S.D. TERNI EST	MONETINI NOEMI.

Il regolamento della F.I.G.C. (art. 76 comma 2 delle N.O.I.F.) dispone che le calciatrici sono obbligate a rispondere alla presente convocazione. Eventuali gravi motivi, che impediscano di rispondere alla suddetta convocazione, dovranno essere comunicati entro e non oltre **MERCOLEDÌ 23 Giugno 2010** al Selezionatore **GLORIA GIOGLI tel. 333/4053880** oppure via fax al numero 075/5069631.

Dirigente Accompagnatore:	ELISA MONSIGNORI.
Selezionatore:	GLORIA GIOGLI.
Medico:	Dott. MARCELLO SALIBRA.
Massaggiatore:	GIANCARLO CIACCINI.
Preparatore Atletico:	MARCO NUTRICA.
Collaboratore:	MASSIMO FANALI.

Le calciatrici convocate dovranno presentarsi, con **puntualità e muniti di indumenti da giuoco (compresi i parastinchi) e copia del CERTIFICATO MEDICO DI IDONEITA'**.

Si precisa che in mancanza del certificato medico le calciatrici interessate non potranno effettuare l'allenamento o l'eventuale gara amichevole.

PUBBLICATO IN PERUGIA ED AFFISSO ALL'ALBO DEL C.R. UMBRIA IL 23 GIUGNO 2010.

Il Segretario
(Valerio Branda)

Il Presidente
(Luigi Repace)